

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1265 del 10/03/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENI REWIND SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA BOLDRINI n. 1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER LA NUOVA INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO MEDIANTE TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE TERROSA (PUNTO 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA CANALE MAGNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA BIO-RECUPERO PONTICELLE") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1356 del 10/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno dieci MARZO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ENI REWIND SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA BOLDRINI n. 1 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER LA **NUOVA INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO MEDIANTE TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE TERROSA** (PUNTO 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA CANALE MAGNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA BIO-RECUPERO PONTICELLE") – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per la nuova installazione IPPC di recupero mediante trattamento meccanico e biologico di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, Via Canale Magni (denominata "*Piattaforma bio-recupero Ponticelle*"), ENI Rewind SpA avente sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1 (CF/PIVA 09702540155) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023;
- tale installazione è localizzata in adiacenza ad un'altra nuova installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi (denominata "*Piattaforma polifunzionale Ponticelle*") condotta da differente gestore (HEA SpA, società costituita dalla stessa ENI Rewind SpA e da HERAmbiente Servizi Industriali Srl) e oggetto di propria AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2023-2855 del 01/06/2023, con cui condivide alcune aree e utilities;
- entrambe le suddette AIA venivano comprese nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo del provvedimento di VIA, adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1061 del 26/06/2023 relativo al progetto denominato "COMPARTO DI SVILUPPO PONTICELLE: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE HEA E PIATTAFORMA BIO-RECUPERO ENI REWIND", proposto congiuntamente dalle società HEA SpA e ENI Rewind SpA;
- non risultano conclusi i lavori di realizzazione di tali nuove installazioni;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 presentata da ENI Rewind SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 04/12/2025 (ns. PG/2025/215698) riguardante:

1. traslazione di circa 1,7 m verso nord dell'edificio dedicato al trattamento meccanico e di bioremediation di rifiuti sia contaminati che non per la produzione di End of Waste, con conseguente estensione del perimetro dell'installazione;
2. realizzazione di una terza pesa e spostamento del portale per la rilevazione della radioattività;
3. modifiche alla viabilità;
4. spostamento, esternamente all'edificio adibito al recupero di rifiuti, del sistema di aspirazione della sezione di trattamento meccanico dei rifiuti non contaminati;
5. mitigazione mediante box insonorizzante dei ventilatori dei sistemi di trattamento aria relativi ai punti di emissione in atmosfera E1, E2 ed E3;

6. spostamento, esternamente all'edificio adibito al recupero di rifiuti, del sistema di produzione di aria compressa, che sarà ubicato in una sala compressori containerizzata AIRCUBE;
7. installazione di un modello di lavaruote senza vasca interrata;
8. spostamento del parco serbatoi (TK 301 di stoccaggio del nutriente/reagente solido in polvere dotato di filtro a maniche e TK 302-303-304 di stoccaggio del nutriente liquido);
9. sostituzione del sistema di trasporto mediante coclea dei nutrienti solidi stoccati nel serbatoio TK 301, con un sistema pneumatico a ciclo chiuso all'interno dello stesso serbatoio TK 301;
10. sostituzione della prevista aspirazione centralizzata di tutte le cappe e dotazioni del Bio-Laboratorio analitico (afferente al punto di emissione in atmosfera E4), realizzando un camino di emissione per ogni singola cappa (determinando così la sostituzione del punto di emissione in atmosfera E4 con 7 nuovi punti di emissione in atmosfera denominati E4a/b/c/d/e/f/g);
11. migliore definizione delle caratteristiche dei sistemi HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) già previsti nell'edificio del Bio-Laboratorio analitico e previsione di unità esterne (split), sul tetto degli uffici, della guardiania e dell'ufficio pesa;

ferma restando la potenzialità di trattamento dei rifiuti nell'installazione già autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

PRESO ATTO che le variazioni prospettate dal gestore di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, rientranti nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 10/09/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2025/160268), in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, purché in sede di istanza di AIA venga presentata la valutazione previsionale acustica;

DATO ATTO che la variazione comunicata di cui al punto 11 non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

PRESO ATTO che ai fini della realizzazione delle modifiche in materia edilizia in oggetto, il gestore trasmetteva apposita SCIA al Comune di Ravenna;

RICHIAMATA la comunicazione di improcedibilità parziale dell'istanza per le parti inerenti:

1. traslazione di circa 1,7 m verso nord dell'edificio dedicato al trattamento meccanico e di bioremediation di rifiuti sia contaminati che non per la produzione di End of Waste, con conseguente estensione del perimetro dell'installazione;
2. realizzazione di una terza pesa e spostamento del portale per la rilevazione della radioattività;
3. modifiche alla viabilità;

per mancanza della presentazione della contestuale comunicazione di modifica da parte di HEA SpA (ns. PG/2025/224648);

RILEVATO che, sentito anche il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 07/01/2026 (ns. PG/2026/1398) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/01/2026 (ns. PG/2026/19878), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 18/02/2026 (ns. PG/2026/31058) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice emissioni in atmosfera e rumore, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE con nota ns. PG/2025/218703 da cui emergeva un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica in relazione alla mancata definizione di un'emissione convogliata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi per lo scarico del sistema pneumatico di distribuzione del nutriente, come comunicato al gestore in data 18/02/2026 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2026/31384);

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2026/31384 del 18/02/2026 presentate dal gestore in data 27/02/2026 (ns. PG/2026/39259 del 03/03/2026) da cui emerge in particolare, che il sistema pneumatico di distribuzione del nutriente non verrà messo in esercizio e il silos TK301 (emissione in atmosfera

diffusa ED1) dedicato allo stoccaggio dell'ammendante (perlite) non verrà utilizzato. In caso di necessità di utilizzo di tale ammendante, questo verrà approvvigionato in big bag e additivato direttamente nell'impianto di trattamento meccanico, all'interno del capannone di biorecupero, mediante caricamento con escavatore/mezzo idoneo;

ACQUISITE in data 05/03/2026 (ns. PG/2026/41599) le controdeduzioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/40290;

RITENUTO superato il motivo ostativo comunicato, considerate le osservazioni sul punto formulate dal gestore;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 02/12/2025 per un importo pari a € 500,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023.

La garanzia finanziaria richiesta, che resta da prestare a favore di questa Agenzia prima dell'avvio effettivo dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 rilasciata, nella persona del proprio gestore, a ENI Rewind SpA avente sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1 (CF/PIVA 09702540155) per la nuova installazione IPPC di recupero mediante trattamento meccanico e biologico di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, via Canale Magni (denominata "Piattaforma bio-recupero Ponticelle"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata modificando il **paragrafo B3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 come segue:

B3) Definizione della garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione

[...omissis...]

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e smi;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);*

- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- spostamento, esternamente all'edificio adibito al recupero di rifiuti, del sistema di aspirazione della sezione di trattamento meccanico dei rifiuti non contaminati, afferente al punto di emissione in atmosfera E3 (ventilatori centrifughi denominati GB 304 A/B).
- collocazione dei ventilatori centrifughi dei sistemi di trattamento aria relativi ai punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3 (di cui uno operativo e uno di riserva per ogni punto di emissione) all'interno di box insonorizzanti con porta di accesso per manutenzione completa di chiusura, con relativa mitigazione delle sorgenti sonore identificate come S5, S8, S10;
- spostamento, esternamente all'edificio adibito al recupero di rifiuti, del sistema di produzione di aria compressa, che sarà ubicato in una sala compressori containerizzata AIRCUBE, con doppia porta per accesso per la manutenzione. Sono presenti la griglia per l'ingresso dell'aria per i compressori, la canalizzazione dell'aria calda per l'aria di scarico dai compressori e le ventole di ventilazione di scarico per mantenere l'aria calda lontana dal contenitore;
- installazione di un modello di lavar ruote senza vasca interrata;
- spostamento del parco serbatoi (TK 301 di stoccaggio del nutriente/reagente solido in polvere dotato di filtro a maniche e TK 302-303-304 di stoccaggio del nutriente liquido);
- sostituzione della prevista aspirazione centralizzata di tutte le cappe e dotazioni del Bio-Laboratorio analitico (afferente al punto di emissione in atmosfera E4), realizzando un camino di emissione per ogni singola cappa (determinando così la sostituzione del punto di emissione in atmosfera E4 con 7 nuovi punti di emissione in atmosfera denominati E4a/b/c/d/e/f/g e la sostituzione della sorgente sonora denominata S16 con 7 nuove sorgenti sonore denominate S16a/b/c/d/e/f/g). In corrispondenza di ogni cappa, sul tetto dell'edificio sarà posizionato un aspiratore modello VSB 25. Le cappe saranno asservite da una cartuccia di carboni attivi prima dell'emissione in atmosfera. Considerando il personale del laboratorio e il dimensionamento dei sistemi HVAC dell'edificio, non potranno essere attive più di 4 cappe contemporaneamente.

Le emissioni in atmosfera convogliate con caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ascrivibili all'attività di laboratorio sono pertanto individuate nell'assetto impiantistico modificato dai punti di emissione in atmosfera E4a/b/c/d/e/f/g, dotati di filtro a carboni attivi (la cui scheda tecnica dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo), per cui non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze o miscele contemplate all'art. 272, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- migliore definizione delle caratteristiche dei sistemi HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) già previsti nell'edificio del Bio-Laboratorio analitico e previsione di unità esterne (split), sul tetto degli uffici, della guardiania e dell'ufficio pesa;

2.c) Ogni riferimento al punto di emissione in atmosfera **E4** e all'emissione in atmosfera diffusa **ED1** è da intendersi stralciato dall'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023;

2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate modificando il **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 come segue:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

[...omissis...]

*Per i punti di emissione in atmosfera **E4a/b/c/d/e/f/g** a cui afferiscono le aspirazioni delle 7 cappe del laboratorio, non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze o miscele contemplate all'art. 272, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui è fatto salvo quanto richiesto in termini di requisiti di notifica specifici.*

[...omissis...]

Limiti

[...omissis...]

Punto di emissione E4a

LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4b

LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4c**LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)**

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4d**LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)**

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4e**LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)**

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4f**LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)**

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

Punto di emissione E4g**LABORATORIO (Filtro a carboni attivi)**

Portata massima [Nm ³ /h]	1.000*
Altezza minima [m]	6,2
Durata [h/giorno]	8

**Considerando il personale del laboratorio e il dimensionamento dei sistemi HVAC dell'edificio, non potranno essere attive più di 4 cappe contemporaneamente: complessivamente la portata massima delle emissioni in atmosfera convogliate E4a/b/c/d/e/f/g è quindi pari a 4.000 m³/h.*

Prescrizioni

[...omissis...]

- La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro delle emissioni in atmosfera con pagine numerate e bollate da ARPAE - ST di Ravenna, firmate dal*

gestore o dal responsabile dell'impianto, mantenuto unitamente ai certificati analitici a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Su tale registro devono essere annotate le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione in atmosfera E1, E2, E4a, E4b, E4c, E4d, E4e, E4f, E4g, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno **annuale**, oltre alle manutenzioni da effettuare sui filtri a maniche quali sistemi di contenimento delle emissioni polverulente E1, E2, E3, ED1 con frequenza almeno **annuale**.

E' fatto obbligo di registrare sullo stesso registro anche i periodi di funzionamento dei dispositivi di emergenza costituiti dai gruppi elettrogeni afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E5, E6** e dalle motopompe del sistema antincendio afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E7, E8**, fatte salve le prove di funzionalità degli stessi.

[...omissis...]

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

[...omissis...]

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Misura	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE	Punti di emissione E4a/b/c/d/e/f/g	Sostituzione filtro a carboni	-	almeno annuale	Registro emissioni

[...omissis...]

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- Deve essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi l'eventuale utilizzo di sostanze o miscele contemplate all'art. 272, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in corrispondenza delle cappe di laboratorio afferente ai punti di emissione E4a, E4b, E4c, E4d, E4e, E4f, E4g.

3. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
4. Di stabilire che il silos TK301 e sistema meccanico di distribuzione, già installato presso la piattaforma e mantenuto in sito, deve risultare inattivo e scollegato mediante ciecatura delle relative connessioni. L'eventuale messa in esercizio del sistema comporta modifica da richiedere ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi anche ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
5. Di precisare che, **prima dell'avvio effettivo** dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, resta da prestare a favore di questa Agenzia la dovuta garanzia finanziaria con riferimento all'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 come aggiornata con il presente atto;

6. Di stabilire che presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
11. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
12. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche comunicate ai fini dell'AIA sono comunque fatti salvi gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.